



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 328 del 14/07/2020

OGGETTO: Concessione dei permessi giornalieri ai sensi del comma 3 art. 33 Legge n. 104/92 ess.mm.ii. al dipendente a tempo indeterminato identificato dalla matricola 54.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Legge 104/92 e ss.mm.ii

Premesso che con decreto del Sindaco n. 13 in data 31.12.2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

Vista la richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3718 in data 14 luglio 2020, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 54, intesa a fruire delle disposizioni contenute nella Legge 104/92 e ss.mm.ii., che detta norme per la regolamentazione dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate e dei loro parenti o assistenti ed in particolare l'art. 33 comma 3, come modificato dall'art. 24 della Legge 04/11/2010, n.183;

Considerato che il citato dipendente ha motivato la suddetta richiesta con la necessità di dover assistere il parente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii. con verbale di visita medica (data visita 13/11/2019) per l'accertamento dell'handicap definito dalla competente Commissione del Centro Medico Legale ASL di Sassari, in data 13 febbraio 2020;

Vista che il dipendente comunale con matricola 54: - ha integrato la richiesta di cui sopra completando dettagliatamente il modulo di domanda allegato alla nota stessa, - ha prodotto la documentazione pertinente alla richiesta,;

Vista la nota assunta al protocollo generale dell'Ente con numero 3718 del 14/07/2020 con la quale il dipendente comunale identificato dalla matricola 54 ha trasmesso quali allegati la copia del verbale di visita medica per l'accertamento dell'handicap definito dalla competente Commissione Medica;

Preso atto che nel modulo di domanda di ammissione ai permessi ai sensi della Legge n. 104/92 trasmesso con nota prot. n. 3718, il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di

autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dal punto 7 della Circolare n. 13 del 06/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale, ha dichiarato:

- di prestare assistenza nei confronti del parente, disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, per la quale sono chieste le agevolazioni di cui alla legge n. 104/92 e ss.mm.ii.;
- di essere l'unico familiare a fruire dei permessi in oggetto per accudire il parente;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap grave presso l'indirizzo riportato nella domanda stessa;
- di essere consapevole che le agevolazioni di cui sopra sono uno strumento di assistenza e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni richieste comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente – entro trenta giorni - ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Considerato che il dipendente ha chiesto l'utilizzo dei permessi ai sensi della Legge 104/92 in modalità a giornate e che comunque verrà rispettato il limite dei tre giorni al mese;

Preso atto che l'art. 24 della Legge 04.11.2010, n. 183 ha apportato modifiche all'art. 33 della Legge n. 104/92, all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 ed all'art. 20, comma 1, della Legge n. 53/2000 ed ha stabilito, nello specifico, che il permesso di tre giorni mensili retribuiti per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta:

- a) solo ai parenti ed affini entro il 2° grado;
- b) fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni di età o sia affetto da patologie invalidanti o sia deceduto o mancante;
- c) ad un solo lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona;
- d) ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, previa alternanza, per assistere il figlio, anche adottivo, portatore di handicap;

e che si decade dal diritto nel caso in cui venga accertato dal datore di lavoro o dall'INPS il venire meno delle condizioni richieste o la loro sussistenza;

Visto il verbale di visita medica effettuata il 13 dicembre 2019 per l'accertamento dell'handicap, definito in

data 13 febbraio 2020 dalla competente Commissione Medica del Centro Medico Legale della ASL di Sassari, dalle cui risultanze si evince l'entità delle patologie da cui il parente del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità – rivedibile nell'anno 2021 mese di febbraio" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104;

Rilevato che lo stesso verbale è da considerarsi definitivo in quanto validato dalla ASL in data 30 MARZO

2020 ai sensi dell'art. 20 comma 1 della Legge 03 agosto 2009, n. 102;

Atteso che i permessi mensili di che trattasi sono coperti da contribuzione previdenziale (circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e D.Lgs. n. 564/1996), sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità (comma 1, art. 33 del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali);

Vista la Circolare INPS n. 127 del 08 luglio 2016;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di poter concedere al sunnominato dipendente i permessi in oggetto, tenendo conto della rivedibilità prevista nel mese di febbraio 2021;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 33 del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per i quali il dipendente comunale identificato dalla matricola 54 è tenuto ad osservarne le disposizioni;

Visto l'art. 147-bis approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di prendere atto della richiesta di ammissione alla fruizione dei benefici per l'assistenza al parente in condizione di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii., presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola n. 54, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3718;

2) di prendere atto della nota assunta al protocollo generale dell'Ente con numero 3718 del 14/07/2020 con la quale il dipendente comunale identificato dalla matricola 54 ha trasmesso quali allegati: le dichiarazioni rese nel modulo di domanda di ammissione ai permessi ai sensi della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. dal dipendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dal punto 7 della Circolare n. 13 del 06.12.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale;

3) di prendere atto del verbale di visita medica effettuata il 13 dicembre 2019 per l'accertamento dell'handicap, definito in data 13 febbraio 2020 dalla competente Commissione Medica del Centro Medico Legale ASL di Sassari, dalle cui risultanze si evince l'entità delle patologie da cui il parente del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità – rivedibile nell'anno 2021 mese di febbraio" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104;

4) di autorizzare il dipendente con matricola n. 54, avente rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, alla fruizione, a decorrere dal mese di luglio 2020, dei permessi previsti dal comma 3 art. 33 Legge n. 104/92 e ss.mm.ii., in modalità a giornate nel limite di tre giorni al mese;

5) di rappresentare al dipendente con matricola n. 54 che si deve impegnare: - a comunicare tempestivamente – entro trenta giorni - ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni, - ad attenersi a quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del CCNL 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali;

6) di precisare che nelle giornate di fruizione dei permessi al dipendente è corrisposto il trattamento economico per intero;

- 7) di prendere atto che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione previdenziale, come stabilito dalla Circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e dal D.Lgs. n. 564/1996 e sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità (comma 1, art. 33 del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali);
- 8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente Determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale matricola 54;
- 11) di dare atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell'atto ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.
- 12) Di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6- bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012”

Sedini, lì 14/07/2020

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **14/07/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Ivan Antonio Diana

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/____

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana